

PS12831 - PINTEREST - INFORMATIVA RESA IN FASE DI ISCRIZIONE
Allegato al provvedimento n. 31713

Asia Pacific

Bangkok
Beijing
Brisbane
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Jakarta
Kuala Lumpur*
Manila*
Melbourne
Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney
Taipei
Tokyo
Yangon

**Europe, Middle East
& Africa**

Abu Dhabi
Almaty
Amsterdam
Antwerp
Bahrain
Barcelona
Berlin
Brussels
Budapest
Cairo
Casablanca
Doha
Dubai
Dusseldorf
Frankfurt/Main
Geneva
Istanbul
Jeddah*
Johannesburg
Kyiv
London
Luxembourg
Madrid
Milan
Munich
Paris
Prague
Riyadh*
Rome
Stockholm
Vienna
Warsaw
Zurich

The Americas

Bogota
Brasilia**
Buenos Aires
Caracas
Chicago
Dallas
Guadalajara
Houston
Juarez
Lima
Los Angeles
Mexico City
Miami
Monterrey
New York
Palo Alto
Porto Alegre**
Rio de Janeiro**
San Francisco
Santiago
Sao Paulo**
Tijuana
Toronto
Valencia
Washington, DC

* Associated Firm

** In cooperation with
Trench, Rossi e Watanabe
Advogados

Avv. Alberto Fornari
Avv. Raffaele Giarda
Avv. Andrea Cicala
Avv. Lorenzo de Martinis
Avv. Pietro Bernasconi
Avv. Massimiliano Biolchini
Dott. Comm. Francesco Pisciotta
Avv. Paola Colarossi
Avv. Francesca Rubina Gaudino
Dott. Comm. Michele Santocchini
Avv. Paolo Ghiglione
Avv. Carlo de Vito Piscicelli

Prof. Avv. Miriam Allena
Ast. Prof. Filiberto Brozzetti
Avv. Alessandra Calabrese
Avv. Edoardo Maria Ceracchi
Dott. Comm. Davide Chiesa
Avv. Mario Cigno
Avv. Anna Marina De Vivo
Avv. Vincenzo Di Gennaro
Avv. Barbara Falini
Avv. Francesco Florenzano
Dott. Comm. Pamela Floriani
Avv. Daniela Frascella

Avv. Paolo Galli
Prof. Avv. Francesco Goisis
Avv. Elisa Impalà
Avv. Gaetano Iorio Fiorelli
Avv. Antonio Lattanzio
Dott. Comm. Roberto Lazzarone
Avv. Federica Longo
Avv. Marco Marazzi
Avv. Rita Marchetti
Avv. Chiara Marinozzi
Avv. Francesco Maruffi
Avv. Cinzia Massara

Avv. Eugenio Muschio
Avv. Alessia Raimondo
Avv. Ludovico Erasmo Rusconi
Avv. Giorgio Telarico
Avv. Antonio Luigi Vicoli
Avv. Giacinto Zampetti

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 27, COMMA 7, DEL CODICE DEL CONSUMO E
DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUT-
TORIE NELLE MATERIE DI TUTELA DEL CONSUMATORE E PUBBLICITÀ
INGANNEVOLE E COMPARATIVA**

(Delibera AGCM, 5 novembre 2024, n. 31356)

nell'interesse di

Pinterest Europe Ltd.

Nell'ambito del procedimento

PS/12831

VERSIONE NON CONFIDENZIALE

Pinterest Europe Ltd (“**Pinterest**” o la “**Società**”) ribadisce la correttezza del proprio operato in termini anche di completezza, trasparenza e chiarezza della comunicazione agli utenti, come prima d’oggi accertato dalle autorità di settore competenti. Ciò premesso, in considerazione dello spirito collaborativo che la contraddistingue e dell’attenzione per i propri utenti la Società presenta qui di seguito una proposta di impegni (gli “**Impegni**”). Gli Impegni ora detti non comportano acquiescenza alle questioni sollevate da codesta rispettabile Autorità con la Comunicazione di avvio del procedimento né rinuncia alle posizioni anche di principio della Società. Essi mirano tuttavia a superare i possibili timori che AGCM ha manifestato in relazione alla comunicazione di Pinterest agli utenti in Italia e a rendere le scelte del consumatore ancora più informate di quanto non lo siano già, oltre ogni ragionevole dubbio o necessità. Gli Impegni che seguono modificano la proposta depositata il 31 marzo 2025, integrandola con le osservazioni discusse nel corso dell’audizione del 28 maggio 2025.

1) Numero del procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista

Procedimento n. PS/12831 (il “**Procedimento**”) avviato dall’AGCM con lettera del 5 febbraio 2025 ricevuta il 13 febbraio 2025 (“**Comunicazione di avvio del procedimento**”).

2) Professionista che presenta gli impegni

Pinterest Europe Ltd. con sede legale in Palmerston House, 2 Fenian Street, Dublino, D02WD37, Irlanda.

3) Condotta o clausola oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Secondo codesta Autorità Pinterest non avrebbe sin qui messo “*a disposizione degli utenti, sin dal primo contatto (e, dunque sin dalla pagina di registrazione), un’immediata ed adeguata informativa circa l’utilizzo dei loro dati a fini remunerativi, e cioè per finanziare il servizio reso*”. Ad avviso dell’Autorità, “*tale carenza informativa appare idonea a indurre il consumatore ad assumere una decisione – sull’isciversi o meno a Pinterest – diversa da quella che avrebbe preso se fosse stato correttamente informato*”. Sempre ad avviso dell’Autorità, le allegate carenze informative non sarebbero sanate nemmeno dai Termini di Servizi e dalle Norme sulla Privacy, dove si troverebbero unicamente alcuni generici riferimenti alla presenza di annunci pubblicitari personalizzati e alla possibilità che i dati dell’utente siano utilizzati per mostrargli annunci “pertinenti, interessanti e personali” con enfasi, quindi, sui soli effetti positivi di tale utilizzo. Tali condotte, parrebbero – ad avviso dell’Autorità – essere “*in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto non risulterebbe che il professionista metta a disposizione degli utenti, sin dal primo contatto (e, dunque, sin dalla pagina di registrazione), un’immediata ed adeguata informativa circa l’utilizzo dei loro dati a fini remunerativi, e cioè per finanziare il servizio reso*”.

4) Contenuto testuale degli impegni proposti ed eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Nella propria memoria difensiva la Società ha già avuto modo di illustrare che i propri utenti: (a) sono informati fin dal primo accesso alla piattaforma (e dunque ben prima che il

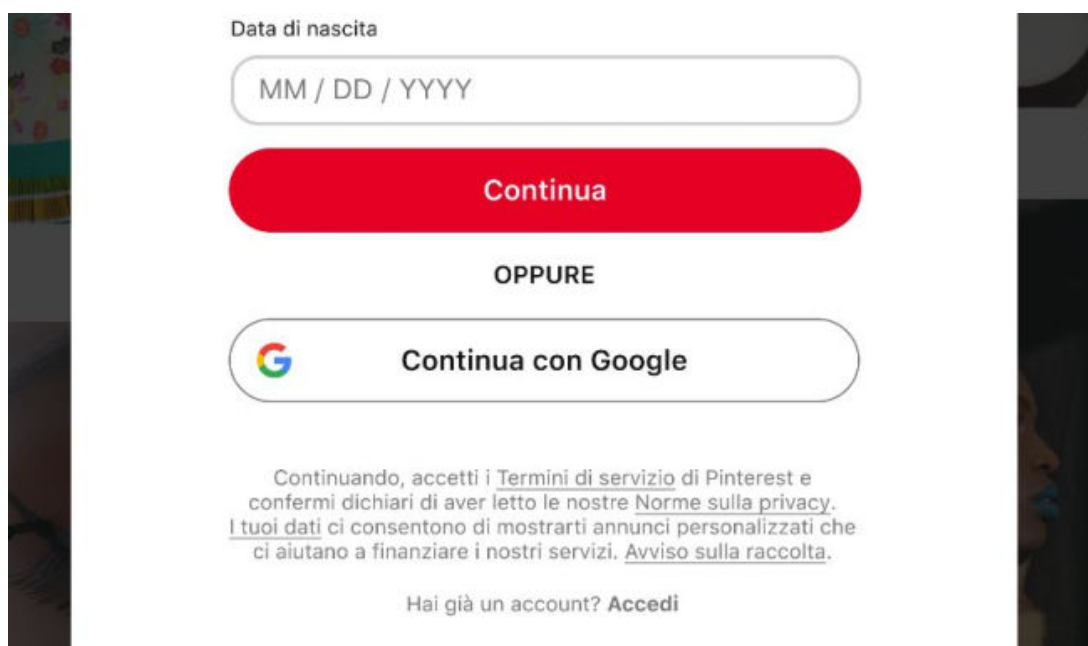
processo di registrazione sia concluso) del fatto che i propri dati saranno trattati per presentare loro contenuti e pubblicità personalizzati; (b) hanno la possibilità di bloccare le raccomandazioni basate sulla profilazione attivando un'apposita funzionalità dall'accesso e uso semplici ed intuitivi; ed infine (c) sono proattivamente informati del loro diritto sub (b). Da questo punto di vista, gli utenti Pinterest dispongono fin da subito di tutti gli elementi necessari per prestare un consenso libero, consapevole e informato in merito al trattamento dei propri dati e quindi per prendere una decisione altrettanto libera, consapevole e informata sull'adesione o meno ai servizi Pinterest, assumendo per un momento che quella appena ricordata (di aderire cioè ai servizi online di condivisione di contenuti) sia veramente una decisione "commerciale" ⁽¹⁾.

Quanto poi al tema dell'utilizzo dei dati a fini remunerativi o per finanziare i servizi della Società, Pinterest ribadisce che la sola propria fonte di finanziamento è costituita dagli spazi messi a disposizione degli inserzionisti (che li acquistano) per trasmettervi pubblicità, come già ampiamente esposto ed argomentato nelle precedenti memorie difensive.

Tanto precisato, nell'ottica collaborativa di cui si è più volte detto e considerati i timori manifestati da codesta Autorità nel procedimento, Pinterest intende precisare ulteriormente la propria comunicazione agli utenti in Italia (già di per sé chiara e completa) in sede di registrazione alla piattaforma. A tal fine, Pinterest intende inserire all'interno dell'apposito box per gli utenti che si registrino in Italia, alla prima pagina di registrazione, la seguente dicitura con caratteri e dimensioni agevolmente leggibili:

"I tuoi dati ci consentono di mostrarti annunci personalizzati che ci aiutano a finanziare i nostri servizi".

L'esempio che segue mostra come l'informativa apparirà agli utenti nella finestra di registrazione a valle dell'eventuale approvazione dei presenti Impegni:



Data di nascita

MM / DD / YYYY

Continua

OPPURE

 **Continua con Google**

Continuando, accetti i [Termini di servizio](#) di Pinterest e confermi di aver letto le nostre [Norme sulla privacy](#). I tuoi dati ci consentono di mostrarti annunci personalizzati che ci aiutano a finanziare i nostri servizi. [Avviso sulla raccolta.](#)

Hai già un account? **Accedi**

⁽¹⁾ Conclusione, questa, su cui Pinterest dissente e su cui altre autorità in Italia e all'estero parrebbero aver espresso diversi dubbi.

L'informativa di cui ai presenti Impegni sarà presente trasversalmente su tutti i canali di registrazione alla piattaforma in Italia e quindi anche attraverso la piattaforma web in relazione alla quale codesta Autorità ha manifestato le proprie preoccupazioni.

In caso di modifiche al processo oppure al layout dell'interfaccia di registrazione, la Società si impegna a posizionare l'informativa sempre nella prima pagina dandole un'evidenza almeno pari a quella garantita coi presenti Impegni (v. l'immagine che precede).

Per quanto concerne le tempistiche, la Società si impegna ad implementare le modifiche sopra indicate al sito web italiano e all'app italiana al più tardi entro l'ultima tra le seguenti date: (a) 1 luglio 2025 o (b) alla scadenza di 30 giorni dalla comunicazione alla Società dell'approvazione finale degli Impegni da parte di codesta Autorità. La tempistica indicata si rende necessaria per consentire alla Società di adeguare i propri sistemi informatici e tecnici, oltre a quelli dei propri fornitori, alle nuove modalità di presentazione della piattaforma di registrazione Pinterest.

5) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria

La Società ritiene che gli Impegni proposti siano idonei ad eliminare i timori manifestati da codesta Autorità in merito alla completezza, trasparenza e correttezza delle comunicazioni di Pinterest agli utenti. In particolare, Pinterest reputa che l'inserimento della dicitura sopra riportata all'interno dell'informativa resa durante la fase di registrazione degli utenti chiarisca oltre ogni ragionevole dubbio che la presentazione di contenuti pubblicitari personalizzati agli utenti costituisca un vantaggio anche per le piattaforme digitali (oltre che per gli utenti stessi). In questo contesto, gli utenti/consumatori che intraprenderanno il processo di registrazione a Pinterest in Italia disporranno di tutte le informazioni, anche di quelle ad avviso di Pinterest non strettamente necessarie, al fine di prendere una decisione consapevole, quale quella di registrarsi o meno alla piattaforma.

6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni

N.A.

Alla luce di tutto quanto sin qui riportato e fatta salva ogni ulteriore difesa, si ritiene di aver compiutamente dimostrato la concreta e fattiva intenzione di Pinterest di rispondere alle preoccupazioni di codesta spettabile Autorità formulate nella Comunicazione di avvio del procedimento. Pinterest confida che l'Autorità riconosca che le misure proposte dalla Società costituiscono una risposta adeguata ai propri timori e voglia quindi accettare la proposta di Impegni, senza l'accertamento di alcuna infrazione, ai sensi dell'art. 27.7 del Codice del consumo.

Milano, 6 giugno 2025

Avv. Francesca Gaudino



Avv. Paolo Galli

